

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2010

recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) alla Lituania e alla Regione italiana Molise e recante modifica degli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di alcune regioni amministrative italiane

[notificata con il numero C(2010) 4592]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/391/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, parte I, punto E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, devono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia⁽³⁾, riporta negli allegati l'elenco degli Stati membri e delle regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.
- (3) La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che sono soddisfatte le pertinenti condizioni

di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento all'intero territorio della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*). È opportuno pertanto che tale Stato membro sia dichiarato ufficialmente indenne da tale malattia. L'allegato I della decisione 93/52/CEE va pertanto modificato di conseguenza.

- (4) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le Province della Regione Molise sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE affinché tale Regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*). È opportuno pertanto che tale Regione sia dichiarata ufficialmente indenne da tale malattia.
- (5) L'Italia ha richiesto inoltre che sia modificata la voce relativa a tale Stato membro nell'elenco delle regioni degli Stati membri cui è riconosciuta la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) nell'allegato II della decisione 93/52/CEE. Secondo l'attuale divisione amministrativa dell'Italia la Regione Trentino-Alto Adige è suddivisa in due regioni distinte: la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento. La Regione Sardegna comprende otto Province. Inoltre, dato che tutte le Province delle Regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna e Umbria sono già state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), è opportuno che a tali Regioni sia riconosciuta la qualifica di ufficialmente indenni da tale malattia.
- (6) La voce relativa all'Italia nell'allegato II della decisione 93/52/CEE va pertanto modificata di conseguenza.
- (7) La direttiva 64/432/CEE riguarda gli scambi nell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

- (8) La decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini ⁽¹⁾ riporta tali Stati membri e regioni negli elenchi di cui rispettivamente agli allegati I, II e III di tale decisione.
- (9) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le Province delle Regioni Lombardia e Toscana e per le Province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio della Regione Sardegna sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali Regioni e Province italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi.
- (10) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la Provincia di Campobasso della Regione Molise sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale Provincia italiana possa essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).
- (11) L'Italia ha presentato inoltre alla Commissione documenti comprovanti che per la Provincia di Napoli della Regione Campania, per la Provincia di Brindisi della Regione Puglia e per le Province di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani della Regione Sicilia sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali Regioni italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (12) In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia, le Province e le Regioni italiane interessate vanno dichiarate ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi, brucellosi e da leucosi bovina enzootica.
- (13) L'Italia ha richiesto inoltre che sia modificata la voce corrispondente a tale Stato membro nell'elenco delle regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica negli allegati della decisione 2003/467/CE. Secondo l'attuale divisione amministrativa dell'Italia la Regione Trentino-Alto Adige è suddivisa in due regioni distinte: la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento.
- (14) Inoltre, dato che tutte le Province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Umbria figuranti nell'elenco dell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE sono già state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi e tutte le Province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta figuranti nell'elenco dell'allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE sono già state dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, tali Regioni vanno considerate ufficialmente indenni da tali rispettive malattie.
- (15) Gli allegati della decisione 2003/467/CE vanno quindi modificati di conseguenza.
- (16) Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno perciò modificate di conseguenza.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono modificati in conformità dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati in conformità dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8 luglio 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

ALLEGATO I

Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

STATI MEMBRI

CODICE ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
IE	Irlanda
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

2) Nell'allegato II la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: Provincia di Pescara
- Provincia di Bolzano
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Lazio: Province di Latina, Rieti, Roma e Viterbo
- Regione Liguria: Provincia di Savona
- Regione Lombardia
- Regione Marche
- Regione Molise
- Regione Piemonte
- Regione Sardegna
- Regione Toscana
- Provincia di Trento
- Regione Umbria
- Regione Veneto.»

ALLEGATO II

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: Provincia di Pescara
- Provincia di Bolzano
- Regione Emilia-Romagna
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Lombardia
- Regione Marche: Provincia di Ascoli Piceno
- Regione Piemonte: Province di Novara, Verbania e Vercelli
- Regione Sardegna: Province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano
- Regione Toscana
- Provincia di Trento
- Regione Veneto.»

2) Nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: Provincia di Pescara
- Provincia di Bolzano
- Regione Emilia-Romagna
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Lazio: Provincia di Rieti
- Regione Liguria: Province di Imperia e Savona
- Regione Lombardia
- Regione Marche
- Regione Molise: Provincia di Campobasso
- Regione Piemonte
- Regione Puglia: Provincia di Brindisi
- Regione Sardegna
- Regione Toscana
- Provincia di Trento
- Regione Umbria
- Regione Veneto.»

3) Nell'allegato III, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: Provincia di Pescara
 - Provincia di Bolzano
 - Regione Campania: Provincia di Napoli
 - Regione Emilia-Romagna
 - Regione Friuli Venezia Giulia
 - Regione Lazio: Province di Frosinone e Rieti
 - Regione Liguria: Province di Imperia e Savona
 - Regione Lombardia
 - Regione Marche
 - Regione Molise
 - Regione Piemonte
 - Regione Puglia: Provincia di Brindisi
 - Regione Sardegna
 - Regione Sicilia: Province di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani
 - Regione Toscana
 - Provincia di Trento
 - Regione Umbria
 - Regione Valle d'Aosta
 - Regione Veneto.»
-